

**Oggetto:** Disciplina dei termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nella GSA 16 ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.0124436/2025.  
Modifica articolo 1 D.A. n.36/Gab. del 24 aprile 2025.

**REPUBBLICA ITALIANA**



**Regione Siciliana**

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- Vista** la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n.913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- Vista** la legge regionale 10 aprile 1978, n.2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il D.P.Reg. 419/Area 1^/S.G. del 5 agosto 2024 con il quale il prof. ing. Salvatore Barbagallo è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni con il giuramento di cui all'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana del 6 agosto 2024;
- Visto** il Decreto ministeriale 18 marzo 2025, n.0124436 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2025 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti - a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- Considerato** che il comma 2 dell'articolo 1 del D.M. n.0124436/2025 stabilisce che, per la sola GSA 16, il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi è disposto per compartimenti marittimi con provvedimento della Regione Siciliana, in un periodo ricadente tra giugno e settembre in linea con quanto previsto per gli altri areali nazionali;
- Vista** la l.r. 9 del 20 giugno 2019, art.41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- Visto** il D.A.31/Gab. del 24 marzo 2025 con cui è stata rinominata la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- Visto** il D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025 che disciplina i termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nella GSA 16 ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.0124436/2025;
- Visto** in particolare l'articolo 1 del D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025 che così dispone: *“Per l'anno 2025, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, per le unità da pesca autorizzate in licenza all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a*

*strascico a divergenti, sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra il 29 settembre e il 28 ottobre 2025”;*

**Considerato**

che nel corso del tavolo tecnico convocato dal Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MASAF, tenutosi in data 22 luglio 2025 in videoconferenza, il Direttore Generale PEMAC ha rappresentato che il D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025, non risulta conforme alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 1 del D.M. n.0124436/2025 che stabilisce che per la sola GSA 16 il periodo d’interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi è disposto per compartimenti marittimi con provvedimento della Regione Siciliana, in un periodo ricadente tra giugno e settembre in linea con quanto previsto per gli altri areali nazionali;

**Considerato**

che nel corso del suddetto tavolo tecnico il Direttore Generale PEMAC ha chiesto alla regione siciliana di riformulare il relativo disposto dal D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025, disponendo l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi nell’arco di tempo compreso tra l’1 settembre e il 30 settembre 2025;

**Vista**

la seduta della Commissione Consultiva della Pesca della Regione Siciliana del 25 luglio 2025, convocata con nota 5199 del 18 luglio 2025, in cui, tra l’altro, sono state comunicate le risultanze del tavolo tecnico del 22 luglio 2025, convocato dal Direttore Generale PEMAC, in merito ai tempi dell’interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico per il 2025 nella GSA 16;

**Considerato**

che, in aderenza alle indicazioni impartite dalla Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MASAF, nel tavolo tecnico del 22 luglio 2025, occorre riformulare i termini di interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca nella GSA 16, ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.M. n.0124436/2025;

**Ritenuto**

di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;

**Sentite**

le esigenze rappresentate, nel rispetto della tutela del mare, dalle organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate;

**Tenuto conto**

delle priorità biologiche e dell’impatto socio-economico della disciplina dell’interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati;

**Ritenuto**

per quanto esposto in premessa, di modificare l’articolo 1 del D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025;

**DECRETA**

**Articolo 1.**

**L’articolo 1 del D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025 è così modificato:**

Per l’anno 2025, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca, per le unità da pesca autorizzate in licenza all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell’arco di tempo compreso tra l’1 settembre e il 30 settembre 2025.

**Articolo 2.** Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni di cui al D.A.36/Gab. del 24 aprile 2025 e del D.M. 18 marzo 2025, n.0124436 e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 3.** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella pagina web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito internet istituzionale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento della pesca mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della l.r.21 del 12.8.2014, come sostituito dal comma 6 dell'art.98 della l.r.9/2015, assumendo, contemporaneamente alla pubblicazione sul sito, valore legale.

Palermo, 28 luglio 2025

L'Assessore  
Salvatore Barbagallo